

Lavoratori intermittenti

In merito al quesito proposto e premesso che anche i lavoratori intermittenti possono essere destinatari di CIGO, FIS e FSBA oltre che della CIG in deroga nei casi in cui l'azienda non rispetta i requisiti per essere ammessa agli strumenti ordinari di ammortizzazione sociale, si precisa quanto segue.

Con riferimento agli intermittenti, come noto, le tipologie di lavoro sono due:

1) con obbligo di risposta alla chiamata e, in cambio di tale obbligo, il lavoratore - oltre alla retribuzione commisurata alle ore di lavoro effettivamente svolte - riceve l'indennità di disponibilità per i periodi di inattività;

2) senza obbligo di risposta alla chiamata e, quindi, il lavoratore non percepisce l'indennità di disponibilità nei periodi di inattività.

Nei periodi di effettiva occupazione, quindi in entrambe le tipologie sopra richiamate, il lavoratore è titolare di tutti i diritti spettanti agli altri lavoratori subordinati e, pertanto, è destinatario anche dell'eventuale integrazione salariale richiesta dal datore, se ha risposto alla chiamata prima del verificarsi dell'evento sospensivo o riduttivo dell'attività lavorativa.

Al contrario, se l'evento sospensivo si verifica quando il lavoratore non è ancora stato chiamato e, quindi, quando non sta lavorando, non ha diritto all'integrazione salariale perché non esiste una retribuzione persa da integrare. Alla stessa conclusione si deve giungere anche quando il lavoratore, come avviene nel caso di lavoro intermittente con obbligo di risposta alla chiamata, riceve l'indennità di disponibilità che, non avendo natura retributiva, non risulta integrabile.